



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 106 del 15/09/2023**

**Proposta n. 1353/2023**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO "ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI DELL'AGGLOMERATO VICOBARONE 3 - ZIANO PIACENTINO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE", PRESENTATO DA IRETI S.P.A., IN VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.**

### **LA PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 53, comma 1, lett. a) della legge urbanistica regionale n. 24/2017 disciplina misure semplificate per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo relativo ad opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale, tipologia di opera in cui si inserisce il progetto in esame;
- al fine dell'approvazione del progetto la norma citata prevede il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui è chiamata a partecipare, nel caso del progetto in argomento, anche la scrivente Amministrazione, al fine di esprimere l'assenso per la realizzazione dell'opera e per l'approvazione della Variante urbanistica connessa alla localizzazione dell'opera, nonché in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale (comma 4, lett. d) e lett. e));
- ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza produce pertanto gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'opera e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Burett dell'avviso di conclusione della Conferenza stessa;

#### **Preso atto che:**

- il Comune di Ziano Piacentino ha disciplinato la materia urbanistica per il proprio territorio mediante approvazione, ai sensi della L.R. n. 20/2000, del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC) rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 2 del 2.4.2014, n. 3 del 2.4.2014 e n. 1 del 2.3.2016;
- con nota n. 2888 dell'8.10.2021 (pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 27577) il Comune ha messo a disposizione gli elaborati relativi al progetto di un'opera pubblica presentato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI SpA) finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di potenzialità

pari a 700 abitanti equivalenti a servizio dell'agglomerato di Vicobarone, dimensionato sui possibili allacci alle frazioni in cui verrà estesa la rete fognaria;

- il nuovo impianto è previsto del tipo con decantazione primaria e successivo trattamento biologico a massa adesa (biodischi) e risulta collocato all'interno di un'area caratterizzata da vigneti: tale soluzione tecnologica consentirà un alto livello di depurazione dei reflui che oggi recapitano grezzi nel Rio del Volto e garantirà i livelli qualitativi richiesti dalla vigente normativa;
- il progetto in esame, infatti, è ubicato in un'area limitrofa a quella inizialmente prevista, al fine di garantire la continuazione della produzione biologica da parte dei conduttori del fondo agricolo circostante;
- l'approvazione del progetto determinerà variazione al PSC e al RUE in quanto l'opera non è prevista nei vigenti strumenti urbanistici e consiste in particolare:
  - relativamente al PSC si propone la riclassificazione di un "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola" in "Dotazioni Territoriali – Attrezzature e spazi collettivi esistenti/di progetto", inserendo la "Fascia di rispetto agli impianti di depurazione (Del. Com. Min del 04.02.1977)" e a livello normativo correggendo un errore materiale nell'articolo di riferimento; viene inoltre eliminata la previsione destinata al depuratore attualmente presente sul Piano;
  - relativamente al RUE si propone la riclassificazione di una "Zona E1: Agricola normale" in "Zona F1: Dotazioni ecologiche ed ambientali", inserendo la "Fascia di rispetto agli impianti di depurazione (Del. Com. Min del 04.02.1977)" e a livello normativo integrando testo al fine di evidenziare il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto;mentre non è richiesta la procedura di apposizione del vincolo espropriativo in quanto si è addivenuti ad accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati;
- con la citata nota comunale è stata altresì indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e sono stati fissati i termini per l'eventuale richiesta di integrazione documentali e/o chiarimenti e per rendere le determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto di Conferenza;

#### **Dato atto che:**

- la documentazione a disposizione è risultata incompleta e pertanto questa Amministrazione, entro il termine assegnato ex art. 14-bis, comma 2 della L. n. 241/1990, con nota n. 29308 del 25.10.2021 ha formulato richiesta di integrazioni e pareri ai sensi dell'art. 2, c. 7 della medesima legge; anche altri soggetti partecipanti alla Conferenza hanno inoltre avanzato richiesta di integrazioni per quanto di competenza;
- con nota del 15.11.2021 IRETI aveva richiesto al Comune la sospensione dei termini della Conferenza e successivamente ha trasmesso al Comune le integrazioni richieste;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 3132 del 3.9.2022, n. 3896 del 7.11.2022, n. 4028 del 14.11.2022, n. 3209 del 28.8.2023 e n. 3392 del 13.9.2023 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 26168 del 5.9.2022, n. 33226 del 7.11.2022, n. 34076 del 15.11.2022, n. 26898 del 29.8.2023 e n. 28559 del 13.9.2023), mentre i pareri delle Autorità ambientali sono pervenuti in parte in allegato alle citate note comunali ed in parte direttamente dalle Autorità coinvolte;
- infine, con la nota comunale sopra indicata n. 3209 del 28.8.2023 (prot. prov.le n. 26898 del 29.8.2023) è stata altresì convocata per il 15.9.2023 la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi, alla cui positiva conclusione è funzionale il presente provvedimento;

#### **Tenuto conto che:**

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti, e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, quale è il caso del progetto di opera pubblica in argomento in Variante al vigente PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure per dare attuazione e per apportare variazioni ai piani vigenti, secondo la normativa previgente;

- l'art. 76 della stessa legge, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

#### **Acquisiti agli atti:**

- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 163687 del 22.10.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 29203 del 25.10.2021), confermato con nota n. 148816 del 12.12.2022 (prot. prov.le n. 27122 del 13.9.2022);
- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 185885 del 2.11.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 30067 del 3.11.2021);
- il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con note n. 2132 del 10.3.2022 e n. 9332 del 12.9.2023 (ricevute al prot. prov.le n. 28559 del 13.9.2023, in allegato alla citata nota comunale n. 3392/2023);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota datata 29.10.2021 pervenuta al prot. prov.le n. 26168 del 5.9.2022, in allegato alla citata nota comunale n. 3132/2022), ritrasmessa con nota n. 36822 dell'8.6.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 26898 del 29.8.2023, in allegato alla citata nota comunale n. 3209/2023);
- il parere rilasciato dall'Agenzia dell'Emilia-Romagna per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. 36822 dell'8.6.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 26898 del 29.8.2023, in allegato alla citata nota comunale n. 3209/2023);

#### **Acquisiti altresì:**

- copia degli avvisi di deposito del progetto pubblicati sul BURERT n. 362 del 22.12.2021 e sul BURERT n. 272 del 14.7.2022;
- comunicazione comunale in cui si attesta che non sono pervenute osservazioni durante il periodo di deposito del progetto;
- copia della comunicazione alle Autorità militari inerente il deposito del progetto;
- dichiarazione del competente Responsabile comunale datata 3.9.2022 in merito all'assenza del vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati nelle aree interessate dal progetto in variante, ai sensi della Legge n. 445/1908, della Legge n. 64/1974 e della L.R. n. 7/2004;

**Esaminata** la Relazione (agli atti) resa dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" a compimento della fase istruttoria e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili implicati dal progetto in questione, comportante Variante al PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino;

**Condivise** le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino implicati dal progetto del nuovo impianto di depurazione a biodischi a servizio dell'agglomerato di Vicobarone:

- l'assenso, ai sensi degli artt. 4 e 53 della L.R. n. 24/2017, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato\_Ziano\_depuratore\_Vicobarone3"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato\_Ziano\_depuratore\_Vicobarone3"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art.

6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Vista** la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente; Sentito il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'assenso, ai sensi degli artt. 4 e 53 della L.R. n. 24/2017, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino implicati dal progetto di opera pubblica presentato al Comune da IRETI SpA per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Vicobarone, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato\_Ziano\_depuratore\_Vicobarone3"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli effetti di Variante implicati dal progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato\_Ziano\_depuratore\_Vicobarone3"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;
4. di depositare copia del presente provvedimento in Conferenza dei servizi;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 10 dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, da far pervenire anche alla scrivente Amministrazione, produce gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'opera e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Burert di un avviso di conclusione della Conferenza stessa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
**PATELLI MONICA**  
**con firma digitale**

## **Allegato – Ziano P.no, impianto di depurazione in variante – Vicobarone 3**

### **ASSENSO**

(ai sensi degli artt. 4 e 53 della L.R. 24/2017)

Considerato che il progetto definitivo di "*Adeguamento scarichi fognari dell'agglomerato di Vicobarone3 – Ziano Piacentino*" localizzato sul territorio comunale di Ziano Piacentino, in Variante al PSC e al RUE vigenti, presentato da IRETI S.p.A., non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi degli artt. 4 e 53 della L.R. n. 24/2017, in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE del progetto, alle seguenti condizioni:**

- Considerato che l'area interessata dall'impianto di depurazione, ricade nell'"Unità di paesaggio dell'Oltrepo pavese – n°8 – Subunità del basso Oltrepo pavese – n°8a" di cui all'art. 54 del PTCP, in sede di attuazione degli interventi, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 delle Norme di PSC e degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1 del PTCP, indicati nell'allegato N6 delle Norme del medesimo Piano provinciale per l'Unità di paesaggio di appartenenza.
- Considerato che l'area interessata dalla rete di scarico dell'impianto di depurazione ricade in ambito di tutela paesaggistica relativa al Rio del Volto ai sensi dell'art.142 comma 1 lett.c del D.Lgs.42/2004, per quanto riguarda la verifica di compatibilità degli interventi proposti, si richiama il contenuto del parere formulato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza e le specifiche prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
- La cartografia VINgis TVin - INFRA 02 Infrastrutture e Reti Tecnologiche evidenzia che buona parte del territorio afferente al Comune di Ziano P.no è rientrante in Zona di protezione inquinamento luminoso, così come definito dall'art. 70 delle NTA del PTCP, e disciplinato dalla LR 19/2003 e DGR 1732/2015; tale vincolo non risulta presente nel PSC approvato probabilmente in epoca antecedente. L'area ospite

l'opera pubblica in oggetto è completamente inclusa nel suddetto ambito tutelato e, pertanto, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 70 del PTCP, della LR 19/2003 e DGR 1732/2015;

- non è stato inserito lo stato variato della Legenda afferente alla Tavola RUE T01 "Classificazione del territorio" mediante inserimento della fattispecie già prevista dal RUET02, cioè nella Sezione "Ulteriori Dotazioni Territoriali – Zona F1 – Dotazioni ecologiche ed ambientali"; si raccomanda, pertanto, di modificare nella Tavola cartografica sopra menzionata la legenda;
- richiamando le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, si raccomanda di inviare a Questa Amministrazione copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, al fine di poter provvedere, in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale, alla pubblicazione sul sito web. In riferimento alle disposizioni sopracitate si invii alla Regione Emilia-Romagna, copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, in modo che la stessa possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul BURERT; per quanto riguarda le modalità di predisposizione ed invio della documentazione alla Regione E-R, si richiamano i contenuti di cui D.G.R. 22 Novembre 2019, n. 2134 "Atto di coordinamento tecnico 'Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale' (articolo 49, L.R. n. 24/2017)". Si richiede infine di ricevere gli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici.

## **PARERE MOTIVATO**

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

Il Comune di Ziano Piacentino, con note acquisite al prot. prov.le n. 27577 del 08.10.2021, n. 26168 del 05.09.2022, n. 33226 del 07.11.2022 e n. 34076 del 15.11.2022, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto denominato "*Intervento: 2014PCIE0060 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato VICOBARONE 3,*" in Variante agli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE, tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dalla L.R. 24/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

Gli elaborati di progetto, quelli di Variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) comprensivo della Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, ossia il 14.09.2022 (BURERT n. 272). Della pubblicazione del documento di ValSAT è stato dato avviso anche sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante al PSC e al RUE, il Comune con nota prot. Prov.le n. 26898 del 29.08.2023 ha comunicato che non sono pervenute osservazioni.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017 il progetto in Variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "*Studio di sostenibilità ambientale e territoriale (VAS)*" e "*Studio di sostenibilità ambientale e territoriale (VAS) - Sintesi non tecnica*", sono stati costruiti sulla base dei contenuti

illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione nell'ambito del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al progetto in Variante al PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino, inviando pareri scritti.

Con riferimento alla metodologia utilizzata nel documento di ValSAT del progetto in Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ziano Piacentino si ritiene che, in generale, sia stata sviluppata la verifica di coerenza della Variante rispetto agli obiettivi della sostenibilità ambientale e che siano state riportate, nel documento stesso, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell'Allegato VI del D Lgs. 152/2006. Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto in Variante agli strumenti urbanistici, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte e, in particolare, con la definizione di misure di mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in Variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto in Variante, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

1. inquadramento urbanistico – programmatico
2. verifica di conformità a vincoli e prescrizioni
3. quadro di riferimento progettuale
4. valutazione degli effetti ambientali
5. valutazione di coerenza esterna
6. conclusioni.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni della Variante comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto denominato**  
***"Intervento: 2014PCIE0060 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato***  
***VICOBARONE 3"***  
**in Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico**  
**Edilizio (RUE) relativamente alla**  
**Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)**  
**ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.**

La Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Ziano P.no potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione nell'ambito del "procedimento unico", ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle specifiche previsioni;
- occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- le previsioni contenute nella Variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1353/2023 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) DELLA  
L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO "ADEGUAMENTO  
SCARICHI FOGNARI DELL'AGGLOMERATO VICOBARONE 3 - ZIANO PIACENTINO.  
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE", PRESENTATO DA IRETI S.P.A., IN  
VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE  
DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.  
, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto  
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 14/09/2023

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 106 del 15/09/2023

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,  
assistenza agli Enti Locali**

**Oggetto:** PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO "ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI DELL'AGGLOMERATO VICOBARONE 3 - ZIANO PIACENTINO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE", PRESENTATO DA IRETI S.P.A., IN VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 15/09/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale